

ISTRUZIONI  
PER L'USO

# La deducibilità degli interessi passivi

La chiusura dell'esercizio 2010  
fa i conti con la stretta sullo scomputo ai fini fiscali

LA NOVITÀ

Per le società di capitali  
scompare il limite fisso  
del bonus da far valere  
sul reddito d'impresa

LA QUOTA

30%  
Il beneficio è rapportato  
al risultato operativo lordo

I riferimenti

NORME

Le norme che regolano la deducibilità degli interessi passivi sono l'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), per le imprese individuali e le società di persone, e l'articolo 96 per quanto riguarda le società di capitali. Ambedue gli articoli sono stati modificati dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007)

PRASSI

L'agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema degli interessi passivi con le circolari 47/E del 2008 (deducibilità degli interessi relativi agli automezzi), 19/E del 2009 (l'intervento più ampio e sistematico su questa disciplina), 37/E del 2009 (indicazioni valide per le immobiliari), 38/E del 2010 (interessi impliciti). Assonime è intervenuta sul tema generale, con la circolare 46/2009

GIURISPRUDENZA

Le nuove regole sulla deducibilità degli interessi passivi sono state introdotte recentemente e sono in vigore dal 1° gennaio 2008. La giurisprudenza su questo tema è dunque in corso di formazione. È opportuno, comunque, richiamare la sentenza della Corte di cassazione numero 2440 del 2010 sul tema dell'applicazione del criterio di inerenzia anche ai soggetti Ires

[www.ilsolare24ore.com/norme](http://www.ilsolare24ore.com/norme) Le norme, le circolari e la sentenza della Cassazione

SISTEMA SOLE



La guida alla contabilità e bilancio. La rivista quindicinale del Sistema Frizzera, affronta i temi della contabilità, del reddito d'impresa e del bilancio  
**Prezzo abbonamento annuale: 195 euro**

SOLUZIONI 24 FISCO

Soluzioni24fisco. L'intero patrimonio informativo del Gruppo 24 Ore in materia di fisco, società, fallimento e contabilità in un'unica banca dati modulare, sia online che su dvd. Documenti, software e servizi sempre a portata di click

# Il plafond dello sconto può essere aumentato

## Le chance: incremento del Rol e delle voci attive

PAGINA A CURA DI  
**Alessandro Corsini**  
**Paolo Meneghetti**

I contribuenti Ires al calcolo della quota degli interessi passivi deducibili. Dall'anno fiscale 2010 si azzera infatti la soglia fissa di deducibilità, che è stata pari a 10mila euro nell'esercizio 2008 e a 5mila nell'esercizio 2009. La quota deducibile degli interessi passivi, al netto del plafond costituito dagli interessi attivi, diventa ora pari al 30% del risultato operativo lordo (Rol). Diventa rilevante, dunque, nella prospettiva della chiusura del bilancio, mettere in campo gli accorgimenti contabili che possono rendere più veloce il calcolo della quota di

IL MECCANISMO

La capitalizzazione durante la fase di costruzione di beni strumentali e merce garantisce un migliore risultato operativo

deducibilità degli interessi passivi e massimizzarla.

La voce C 17 del conto economico registra i costi di carattere finanziario. Limitando l'analisi agli interessi passivi e agli oneri finanziari è utile separare dagli altri costi i seguenti componenti negativi:  
● gli interessi passivi in deducibili per legge;  
● gli interessi passivi deducibili con regole specifiche;  
● gli interessi passivi che sottostanno al 30% del Rol.

Interessi in deducibili

Fra gli interessi passivi in deducibili, l'articolo 96 comma 6 del Tuir cita quelli che derivano

dall'articolo 110 del testo unico (transfer price e acquisti black list), quelli derivanti da prestiti obbligazionari per la parte eccedente il tasso d'interesse consentito dall'articolo 3 della legge 549/95, gli interessi da funzionamento per le società che detengono immobili-patrimonio e quelli derivanti da finanziamenti effettuati dai soci di cooperative oltre i limiti stabiliti dalla legge 311/04.

A queste voci, vanno aggiunte quelle indicate nelle istruzioni al modello Unico, tra cui si trovano gli interessi passivi moratori non corrisposti, poiché essi sono disciplinati dal criterio di cassa. Appartengono alla categoria dei costi in deducibili anche gli interessi passivi per opzione di versamento trimestrale dell'Iva.

Deducibili con regole

Tra queste voci sono comprese molte tipologie di interessi passivi, a partire da quelli di natura tributaria che, laddove non espressamente in deducibili, non possono sottostare al 30% del Rol poiché non hanno natura finanziaria. In questo raggruppamento vanno considerati anche gli interessi di natura commerciale, senza distinguere se sono stati esplicitati a fine esercizio o se sono stati iscritti fin dall'origine per dilazione di pagamento (circolare 38/10).

Appartengono agli interessi passivi completamente deducibili quelli che derivano da mutui ipotecari per immobili destinati alla locazione, tenendo presente che la circolare 37/09 ha limitato questa ipotesi alle immobiliari di gestione. C'è poi una tipologia che può confluire in parte nel primo gruppo, in parte nel secondo: si tratta degli interessi passivi per acquisto di veicoli, per i

quali la quota deducibile in base all'articolo 164 del Tuir appartiene all'ultima categoria citata, mentre la quota in deducibile va collocata nel primo raggruppamento. (circolare 47/08).

Emerzione di interessi attivi

Due procedure, una contabile e una extra contabile, possono incrementare la voce interessi attivi, la cui entità permette di dedurre integralmente una uguale quota di interessi passivi. La procedura contabile è la rilevazione degli interessi attivi impliciti derivanti da crediti il cui incasso si protrarrà in modo significativo oltre l'esercizio in cui si è generato. Il documento Oic 15 (paragrafo D III) legittima la riduzione

IL PROBLEMA

## Amplificata la crisi

La disciplina della deducibilità degli interessi passivi è in vigore dal 1° gennaio 2008 con effetti molto pesanti per le società di capitali. Agganciare la deducibilità a un parametro come il risultato operativo lordo che, per la crisi, si è dimostrato "affaticato" in molte situazioni, equivale a ridurre di molto o negare la deducibilità di un componente che, proprio per la crisi, è decisamente aumentato. Il legislatore, in questi anni, è intervenuto con vari provvedimenti anticrisi. È mancata un'attenuazione, anche transitoria, di una disciplina che ha molto compresso ai fini fiscali un componente che si è ampliato sotto il profilo gestionale.

del ricavo collegato al credito in contropartita alla allocazione del medesimo importo nella voce C 16 per la quota di competenza dell'esercizio. Invece, la quota di competenza di esercizi futuri sarà oggetto di risconti passivi. Vero è che questa operazione riduce il Rol; la riduzione, in termini di deducibilità degli interessi passivi, genera uno svantaggio del 30% a fronte di un vantaggio del 100 per cento.

Dal punto di vista extracontabile, invece, vengono determinati gli interessi attivi virtuali per crediti non incassati verso la pubblica amministrazione, calcolandoli con il tasso convenzionale, pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto.

La massimizzazione del Rol

Fermo restando il risultato globale dell'esercizio, due scelte contabili possono migliorare il Rol ottenendo una più elevata deducibilità degli interessi passivi. In primo luogo, si segnala la capitalizzazione degli interessi durante la fase di costruzione sia di beni strumentali, sia di beni merce. Questo determina un duplice vantaggio: incremento del Rol e deducibilità integrale degli interessi capitalizzati. La capitalizzazione relativa a immobili-patrimonio apporterà invece un solo vantaggio, cioè l'incremento del Rol, posto che gli interessi passivi rientrano nel 30% del Rol.

In secondo luogo è possibile rilevare interessi passivi impliciti. La rilevazione incrementa la voce C 17 e riduce la correlata voce di costo (B6 merci o materie prime o B7 servizi) generando un incremento del Rol che al 30% determina una maggiore deducibilità di interessi passivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che cosa cambia e la procedura

Dal 2008 gli interessi passivi sono deducibili fino a concorrenza degli attivi; la quota che eccede si può dedurre in misura pari al 30% del Rol. Dal periodo d'imposta 2010 viene meno il tetto di deducibilità che nel 2008 (10mila euro) e nel 2009 (5mila) ha garantito una uguale entità di interessi passivi deducibili. L'eventuale ammontare del 30% del Rol eccedente gli interessi passivi di periodo potrà essere riportato a nuovo, senza limiti di tempo

1 LA NORMA

Non sono sottoposti al test del Rol gli interessi passivi capitalizzati ad aumento del costo dei beni strumentali

REGOLA BASE

La capitalizzazione degli interessi passivi ad aumento del costo di beni strumentali è possibile quando ricorrono le condizioni previste dai principi contabili e dall'articolo 110 Tuir

CONSEGUENZE

APPLICO LA REGOLA BASE

Migliora il plafond di deducibilità degli interessi passivi

Gli interessi passivi capitalizzati diventano integralmente deducibili

I VANTAGGI

- 01 | Interessi passivi capitalizzabili: **100**
- 02 | Rol ante capitalizzazione: **1.500**
- 03 | Rol post capitalizzazione: **1.600**

REGOLE CONTABILI

- 01 | Gli interessi passivi capitalizzabili non rettificano in diminuzione la voce C 17
  - 02 | Gli interessi passivi capitalizzabili aumentano il valore del bene di riferimento (dare) e generano incremento della voce A4
- Immobilizzazioni a incrementi di immobilizzazioni 100**

CONCLUSIONE

- 01 | Gli interessi passivi capitalizzati sono integralmente deducibili
- 02 | Gli altri interessi passivi fruivano di un incremento del plafond di deducibilità pari al 30% del Rol incrementale

NON APPLICO LA REGOLA BASE

Non si consegue nessuno dei due vantaggi in termini di incremento del plafond e di piena deducibilità degli interessi passivi

Non seguono le indicazioni (facoltative) dei principi contabili Oic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 LA NORMA

Gli interessi attivi impliciti fanno plafond per la deducibilità degli interessi passivi

REGOLA BASE

Quando ricorrono le condizioni che richiedono di esplicitare interessi attivi impliciti (anormale dilazione di pagamento e prezzo della transazione maggiorato rispetto ai valori di mercato) si deve ridurre il valore dei ricavi e incrementare il valore degli interessi attivi

CONSEGUENZE

APPLICO LA REGOLA BASE

La riduzione dei ricavi genera un peggioramento del Rol ma contenuto nel 30% del decremento

Gli interessi attivi che da impliciti diventano espliciti consentono un riassorbimento di pari importo di quelli passivi

I VANTAGGI

- 01 | Valore dei ricavi al lordo degli interessi attivi impliciti: **100**
- 02 | Interessi attivi resi espliciti: **10**
- 03 | Valore netto dei ricavi: **90**

REGOLE CONTABILI

- 01 | Gli interessi attivi esplicitati riducono i ricavi per 10
  - 02 | Gli interessi attivi esplicitati incrementano per 10 gli interessi attivi generali nei cui limiti sarà possibile dedurre interessi passivi prima di procedere al confronto del 30% del Rol
- Ricavi a interessi attivi 10**

CONCLUSIONE

- 01 | La riduzione dei ricavi in conseguenza dell'esplicitazione degli interessi attivi produce un peggioramento complessivo di 10 del Rol che tuttavia, ai fini fiscali, rileva solo per 3,3 (30%)
- 02 | L'incremento degli interessi attivi consente di aumentare il plafond di deducibilità degli interessi passivi di 10

NON APPLICO LA REGOLA BASE

Il valore del Rol resta inalterato ma si perde l'opportunità di incrementare la quota deducibile di interessi passivi nel limite di quelli attivi

Non rispetto le indicazioni dei principi contabili nazionali

Contribuenti Ires

## L'inerenzia non incide

Un tema delicato nella disciplina della deducibilità degli interessi passivi è quello dell'inerenzia. Se occorre, cioè, dimostrare che questi componenti finanziari sono inerenti all'attività d'impresa. L'inerenzia è un requisito necessario per i contribuenti Irpef, mentre il problema è aperto per quelli Ires: l'articolo 109, comma 5 del Tuir esonera gli interessi passivi dal sindacato di inerenzia. Per le Entrate l'inerenzia degli interessi è requisito essenziale anche per i soggetti Ires. La Cassazione, però (sentenza 2440/2010) ha negato che le società di capitali debbano vagliare gli interessi sotto il profilo dell'inerenzia.

I documenti Oic

## Esclusi dal test

Sono esclusi dall'applicazione delle regole generali sulla deducibilità degli interessi passivi, in base all'articolo 96 del Tuir, «quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1 lettera b) dell'articolo 110». In pratica, gli interessi passivi che si rendono capitalizzabili in aumento del costo dei beni strumentali e dei beni merce, non sottostanno al test di deducibilità che prevede il confronto preliminare con gli interessi attivi e poi, per l'eccedenza, con il 30% del Rol. Le regole che assistono il processo di capitalizzazione sono indicate nei documenti dell'Oic n. 16 per i beni strumentali e n. 13 per i beni merce.

Riclassificazione

## Gli importi impliciti

Per i soggetti Ires, negli interessi attivi che fanno plafond di deducibilità, si comprendono gli interessi impliciti (articolo 96 del Tuir). Questi si generano quando, in una transazione commerciale, al debitore, da un lato, è concesso un tempo di pagamento particolarmente lungo rispetto al normale e, dall'altro, è richiesto un prezzo più elevato rispetto a quello di mercato. In questo caso la maggiorazione di prezzo corrisponde a un interesse attivo che il creditore fa pagare implicitamente all'acquirente e che deve essere riclassificata tra gli interessi attivi per dare una più corretta rappresentazione in bilancio.